



LEGA PRO

COMUNICATO N. 70/DIV – 2 DICEMBRE 2024

70/259

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare del 30 novembre e 1° dicembre 2024 per quelle società che disputeranno le gare di recupero il 4 e 5 dicembre 2024

17^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ATALANTA U23	UNION CLODIENSE	(*)
PADOVA	TRIESTINA	1-1

(*) n.d. per impraticabilità del campo causa nebbia

GIRONE B

CAMPOBASSO	RIMINI	1-2
TERNANA	MILAN FUTURO	3-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 dicembre 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della diciassettesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETÀ

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 24° e 36° del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in ciascuna delle tre occasioni, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

MAMMARELLA CARLO (TERNANA)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPUANO MARCO (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FALBO LUCA (RIMINI)
PARIGI GIACOMO (RIMINI)
CORREIA OMAR (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GARETTO MARCO (RIMINI)

AMMONIZIONE (III INFR)

SANDRI MATTIA (MILAN FUTURO)
LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)
ALOI SALVATORE (TERNANA)

AMMONIZIONE (II INFR)


CALABRESE BERNARDO (CAMPOBASSO)
FRARE DOMENICO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

STALMACH DARIUSZ PIOTR (MILAN FUTURO)
COLOMBI SIMONE (RIMINI)
LOMBARDI ALESSANDRO (RIMINI)
ROMEO FEDERICO (TERNANA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze 2 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani